ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
5 dicembre 1997 *

Nel procedimento C-218/97 P,

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Amadeu Lopes Sabino e Diego Canga Fano, nonché dalla signora Thérèse Blanchet, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 16 aprile 1997 nella causa T-80/96, Leite Mateus/Consiglio (Racc. PI pag. II-259),

procedimento in cui l'altra parte è:

Ana Maria Fernandes Leite Mateus, residente in Zaventem (Belgio), con gli avvocati Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure, Ariane Tornel e Françoise Parmentier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, D. A. O. Edward e L. Sevón (relatore), giudici,

avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 9 giugno 1997, il Consiglio dell'Unione europea ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 16 aprile 1997 nella causa T-80/96, Leite Mateus/Consiglio (Racc. PI pag. II-259; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), che ha annullato la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale Conseil/C/360 in data 3 ottobre 1995 di non ammettere la signora Leite Mateus alle prove del detto concorso.

2 Emerge dagli accertamenti svolti dal Tribunale che la signora Leite Mateus ha presentato la propria candidatura al concorso generale Conseil/C/360 indetto dal Consiglio al fine di costituire un elenco di riserva per l'assunzione di segretarie di lingua francese, entro il termine prescritto dal bando di concorso (GU 1994, C 345 A, solo edizione francese, pag. 3) e per mezzo dell'atto ufficiale di candidatura (punto 1 della sentenza impugnata).

3 L'interessata ha accluso all'atto di candidatura un'attestazione della società DSM Resinas de Portugal, L.^{da} (in prosieguo: la «DSM Resinas»), redatta in lingua

portoghese, secondo la quale essa aveva lavorato presso questa società dal 1° luglio 1973 al 7 giugno 1989 ed era stata inquadrata, dal 1° novembre 1982, nella categoria «1ª. escriturária». Essa ha inoltre accluso al proprio atto di candidatura un'attestazione e due dichiarazioni secondo le quali aveva lavorato presso la Commissione come segretaria ausiliaria dal 1° febbraio al 15 settembre 1992 e dal 16 settembre 1992 al 31 gennaio 1993, e tale lavoro implicava la conoscenza di un sistema informatico di videoscrittura (punto 2).

4 Secondo il bando di concorso, le mansioni da attribuire alle segretarie che sarebbero state assunte consistevano in lavori di segreteria, in particolare di dattilografia in lingua francese, su un sistema informatico di videoscrittura. Nel bando di concorso (punto III, sub B) erano enunciati, in particolare, i seguenti requisiti:

«(...)

b) essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, di due anni di esperienza lavorativa come segretario/a e/o dattilografo/a. I candidati devono dimostrare, producendo documenti giustificativi, di essere in possesso di questo requisito di ammissione al concorso fornendo, ad esempio, fogli paga con l'indicazione delle date di inizio e fine eventuale dell'attività lavorativa, certificati di lavoro recanti menzione della natura e della durata esatta dell'attività e accompagnati da un contratto o una lettera di assunzione, ecc.;

(...)

d) avere una conoscenza approfondita della lingua francese e, nel caso in cui ciò non sia evidente dagli studi effettuati, fornirne dimostrazione, nonché avere una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale della Comunità europea (...)».

5 Il bando di concorso precisava inoltre che i candidati che non avessero trasmesso entro i termini stabiliti i documenti giustificativi necessari per la loro ammissione al concorso sarebbero stati eliminati dalla commissione giudicatrice (punto 3).

6 Con lettera 3 ottobre 1995 la signora Leite Mateus è stata informata della decisione della commissione giudicatrice di non ammetterla al concorso, in quanto non aveva dimostrato, producendo documenti giustificativi in suo possesso, di avere, alla data di pubblicazione del bando di concorso, due anni di esperienza lavorativa come segretaria e/o dattilografa (punto 4).

7 Con lettera 27 dicembre 1995 la signora Leite Mateus ha inoltrato all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»). In esso, segnalava di aver svolto mansioni di dattilografa presso la DSM Resinas precisando che, in Portogallo, nel settore considerato, le dattilografe sono inquadrate, a seconda della loro anzianità di servizio, nelle categorie «troisième commis», «deuxième commis» e «premier commis», stando alla traduzione in lingua francese utilizzata dall'interessata per il termine portoghese «escriturária». Ritenendo pertanto di essere in possesso dell'esperienza richiesta, essa ha chiesto di essere ammessa alle prove del concorso (punto 5).

8 In data 21 febbraio 1996 il segretario generale del Consiglio ha respinto il reclamo. A suo parere, né l'attestazione della DSM Resinas né quelle della Commissione potevano costituire una valida prova del fatto che la signora Leite Mateus avesse effettivamente esercitato mansioni di segretaria e/o di dattilografa. Si sottolineava inoltre che il concorso era stato bandito per assumere segretarie di lingua francese e che «[ammesso che], al riguardo, [la sua] attività presso la Commissione potesse eventualmente essere considerata come esperienza valida ai fini del concorso, (...) tale attività [era] in ogni caso durata poco più di un anno» (punto 6).

9 Di conseguenza, la signora Leite Mateus ha proposto dinanzi al Tribunale, con atto introduttivo del 24 maggio 1996, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso di non ammetterla alle prove del medesimo. La signora Leite Mateus vi deduceva un unico motivo, relativo alla violazione del bando di concorso e ad un errore di valutazione manifesto.

La sentenza del Tribunale

10 Dopo aver ricordato, al punto 26 della sentenza impugnata, il contenuto dell'art. 1 dell'allegato III dello Statuto e, al punto 27, la giurisprudenza secondo la quale lo scopo essenziale del bando di concorso, quale è stato concepito dallo Statuto, consiste nell'informare gli interessati nel modo più preciso possibile della natura dei requisiti prescritti per occupare il posto di cui si tratta, onde metterli in grado di valutare se sia il caso di presentare la propria candidatura e inoltre di decidere quali documenti giustificativi abbiano rilievo per la commissione giudicatrice e debbano quindi essere allegati all'atto di candidatura (sentenze del Tribunale 21 maggio 1992, causa T-54/91, Almeida Antunes/Parlamento, Racc. pag. II-1739, punto 39, e 28 novembre 1991, causa T-158/89, Van Hecken/CES, Racc. pag. II-1341, punto 23), il Tribunale ha, nello stesso punto, sottolineato come i termini del bando di concorso costituiscano sia l'ambito di legittimità sia l'ambito di valutazione per la commissione giudicatrice.

11 Con riguardo all'esperienza lavorativa maturata dalla signora Leite Mateus presso la DSM Resinas, il Tribunale ha accertato, al punto 31, che ne era stata fatta menzione nell'atto di candidatura, nel quale si indicava che essa aveva lavorato dal 1° luglio 1973 al 7 giugno 1989 per la DSM Resinas e che la definizione esatta delle sue mansioni erano «1ª. escriturária» e la natura del suo lavoro quella di «responsabile del reparto informatico dell'impresa». Al punto 34, il Tribunale ha inoltre rilevato che, nel suo reclamo, la signora Leite Mateus aveva tradotto il termine portoghese «escriturária» con la parola «commis» e che l'attestazione della DSM Resinas si limitava a questa stessa descrizione per quanto riguardava le mansioni da lei svolte.

12 Dopo aver riportato, al punto 35, vari significati possibili del termine portoghese «escriturária», reperiti dal Consiglio in un dizionario portoghese-francese la cui attendibilità era unanimemente riconosciuta, come «commis aux écritures», «expéditionnaire», «copiste» e «clerc», il Tribunale ha constatato al punto 36 che il lavoro corrispondente al primo di questi significati comprendeva necessariamente la dattilografia.

13 Al punto 37, il Tribunale ha rilevato che ci si poteva ragionevolmente attendere da una commissione giudicatrice di un concorso che, ove un termine preciso non le fosse sufficientemente noto, ne verificasse il significato, ad esempio consultando un dizionario.

14 Quanto al fatto che la signora Leite Mateus aveva descritto nel suo atto di candidatura la natura del suo lavoro di «escriturária» come «responsabile del reparto informatico dell'impresa», il Tribunale ha ritenuto, al punto 38 della sentenza impugnata, che ciò non avrebbe dovuto impedire alla commissione giudicatrice, e successivamente all'APN, di considerare l'esperienza lavorativa in questione della signora Leite Mateus come acquisita in qualità di segretaria e/o dattilografa. Invero, sebbene questa descrizione non facesse risultare in modo univoco che tale lavoro comprendeva lavori di segreteria, il Consiglio avrebbe dovuto comprendere, alla luce dell'attestazione della DSM Resinas relativa all'esperienza in questione, che la signora Leite Mateus aveva semplicemente inteso sottolineare la proprie conoscenze informatiche.

15 Ciò posto, tenuto conto, da un lato, dell'esperienza lavorativa della signora Leite Mateus al servizio della Commissione, della durata di un anno, e, dall'altro, della sua esperienza maturata presso la DSM Resinas, della durata di quasi sedici anni (dal 1° luglio 1973 al 7 giugno 1989), di cui almeno una parte rilevante doveva intendersi come implicante mansioni di segreteria e/o dattilografia, il Tribunale ha accertato, al punto 39, che il Consiglio aveva erroneamente considerato che la signora Leite Mateus non avesse fornito prova di un'esperienza lavorativa di almeno due anni nelle mansioni di segretaria e/o dattilografa.

16 Il Tribunale ha quindi concluso, al punto 40, che era ingiustificato ritenere che la signora Leite Mateus non soddisfacesse i requisiti prescritti dal bando di concorso per quanto riguarda l'esperienza lavorativa e che, di conseguenza, la commissione giudicatrice era incorsa in errore di valutazione non avendola ammessa a partecipare al concorso per il fatto di non avere fornito prova dell'esperienza lavorativa richiesta, ed ha conseguentemene annullato la decisione di esclusione.

Il ricorso

17 Nel ricorso è dedotto un unico motivo, relativo alla violazione, commessa con la sentenza impugnata, dell'ambito giuridico fissato dal bando di concorso. Tale motivo si suddivide in quattro parti: violazione dei requisiti particolari di ammissione al concorso, errore di diritto sulla portata della nozione «1ª escriturária», errore di diritto nell'interpretazione dell'atto di candidatura e, infine, insussistenza di errore di valutazione manifesto da parte del Consiglio.

18 La signora Leite Mateus conclude che la Corte voglia, in via principale, dichiarare l'impugnazione manifestamente irricevibile ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, in subordine, respingerlo nel merito e, in ulteriore subordine, invitare il Consiglio a depositare una traduzione nella lingua processuale degli allegati da V a VII del ricorso accordando all'interessata un termine per consentirle di formulare le proprie osservazioni.

Giudizio della Corte

19 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

20 Inoltre, ai sensi dell'art. 51, primo coma, dello statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi del procedimento dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.

Sulla prima parte del motivo

21 Nell'ambito della prima parte del suo motivo, il Consiglio sostiene che la sentenza impugnata viola i requisiti particolari di ammissione al concorso, avendo il Tribunale stabilito che, con la produzione di un certificato di lavoro rilasciato dalla DSM Resinas, la signora Leite Mateus aveva fornito la prova della sua esperienza lavorativa, mentre il punto III, sub B, lett. b), del bando di concorso precisava che qualsiasi documento doveva essere «accompagnato da un contratto o da una lettera di assunzione, ecc. (...)». Secondo il Consiglio, questo argomento, addotto sin dalla fase scritta e ribadito, in modo ancor più esplicito, nel corso della trattazione orale, è stato del tutto ignorato nella sentenza impugnata.

22 La signora Leite Mateus ritiene anzitutto che il Consiglio compia una lettura inesatta del bando di concorso, le cui espressioni «ad esempio» e «ecc.» dimostrerebbero che la produzione di un contratto o di una lettera di assunzione non era indispensabile per comprovare l'esperienza lavorativa. In secondo luogo, il Tribunale, affermando che la signora Leite Mateus aveva prodotto documenti che dimostravano in modo sufficiente che essa soddisfaceva il requisito relativo all'esperienza lavorativa, avrebbe compiuto un accertamento di mero fatto, che esula dal sindacato della Corte. Infine, con questo argomento, il Consiglio tenterebbe di ottenere un semplice riesame dei motivi di difesa già dedotti dinanzi al Tribunale.

23 Emerge da un'attenta lettura del controricorso e della controreplica, depositati dal Consiglio dinanzi al Tribunale di primo grado il 18 luglio 1996 e il 23 ottobre 1996, come pure dal processo verbale dell'udienza svoltasi il 5 febbraio 1997, che l'argomento relativo all'interpretazione del bando di concorso per quanto riguarda la prova obbligatoria dell'esperienza lavorativa mediante la produzione di un

contratto di lavoro o di una lettera di assunzione non era stato addotto dinanzi al Tribunale.

24 La prima parte del motivo è quindi manifestamente irricevibile.

Sulla seconda parte del motivo

25 Con la seconda parte del suo motivo il Consiglio sostiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in ordine alla portata della nozione di «1ª escriturária» prendendo in considerazione, al punto 36, solo una delle traduzioni possibili del termine portoghese «escriturária», mentre dalle altre traduzioni emergerebbe che il lavoro di «escriturária» non equivale sempre ed unicamente a quello di segretaria e/o dattilografa e che incombe al candidato di un concorso dimostrare in modo chiaro di soddisfare i requisiti di ammissione a tale concorso. Il Consiglio ritiene del pari che il Tribunale abbia disconosciuto il diritto portoghese e, in particolare, il modo in cui le categorie lavorative vengono definite negli accordi collettivi di lavoro.

26 La signora Leite Mateus sottolinea anzitutto che l'interpretazione della nozione di «escriturária» accolta dal Tribunale è conforme a quella prodotta dal Consiglio stesso ed è tratta da un dizionario portoghese-francese. Le nozioni di «commis aux écritures», «expéditionnaire», «commis chargé de faire des expéditions ou des copies», «copiste», «plumitif» o «clerc» implicherebbero, al giorno d'oggi, necessariamente lavori di segreteria e/o dattilografia. Peraltro, l'interpretazione accolta dal Tribunale sarebbe conforme allo Statuto, il quale prevede, all'allegato I A, che il grado C5, grado di assunzione secondo il bando di concorso, corrisponde ad un impiego del tipo «commesso aggiunto» e quello di C4 ad un impiego di dattilografo. Comunque sia, la traduzione del termine «escriturária» sarebbe una valutazione in fatto, che esula dal sindacato della Corte. Infine, gli argomenti del Consiglio relativi al diritto del lavoro portoghese costituirebbero un motivo autonomo, presentato per la prima volta nell'ambito del ricorso dinanzi alla Corte e quindi irricevibile.

27 Sul punto, non risulta dalla lettura delle memorie depositate dal Consiglio dinanzi al Tribunale che l'argomento relativo all'obbligo, da parte della commissione giudicatrice del concorso, di attenersi al diritto portoghese sia stato sostenuto dinanzi a questo giudice. Comunque sia, il Tribunale, allorché ha accertato che le mansioni svolte da una «1ª. escriturária» corrispondevano a mansioni di segreteria e/o dattilografia, ha compiuto un'analisi semantica, che non può essere equiparata ad una qualificazione giuridica, ma deve essere considerata una valutazione in fatto, sottratta al sindacato della Corte.

28 La seconda parte del motivo è quindi manifestamente irricevibile.

Sulla terza parte del motivo

29 Con la terza parte del suo motivo il Consiglio assume che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'atto di candidatura, avendo esso, al punto 38, affermato che la descrizione, ad opera della signora Leite Mateus, del suo lavoro come «responsabile del reparto informatico dell'impresa» avrebbe dovuto essere intesa come mirante semplicemente a dimostrare le proprie conoscenze informatiche. Secondo il Consiglio, il Tribunale avrebbe dovuto attenersi ad un'interpretazione letterale di quanto era stato indicato dalla signora Leite Mateus nel suo atto di candidatura.

30 La signora Leite Mateus fa rilevare che il Consiglio non deduce alcuna violazione del diritto comunitario e che l'interpretazione dell'atto di candidatura da parte del Tribunale è una valutazione in fatto, che esula dal sindacato della Corte.

31 A tale riguardo, si deve prendere atto che il Tribunale, come ha rilevato la signora Leite Mateus, nell'interpretare il suo atto di candidatura nel modo in cui lo ha fatto al punto 38 della sentenza impugnata ha compiuto una valutazione in fatto, sottratta al sindacato della Corte.

32 La terza parte del motivo è quindi manifestante irricevibile.

Sulla quarta parte del motivo

33 Con la quarta parte del suo motivo il Consiglio fa valere che, al punto 41, il Tribunale ha ritenuto, in modo contraddittorio ed erroneo, che esso aveva commesso un errore di valutazione manifesto in quanto, secondo il punto 39, non aveva preso in considerazione l'esperienza lavorativa di quasi 16 anni maturata dalla signora Leite Mateus presso la DSM Resinas e della quale «almeno una parte rilevante» avrebbe dovuto essere intesa come comprendente mansioni di segretaria e/o dattilografa, mentre la formulazione impiegata dallo stesso Tribunale dimostrerebbe che non era affatto evidente che una persona inquadrata come «1ª escriturária» fosse una segretaria e/o una dattilografa.

34 La signora Leite Mateus contesta l'interpretazione fatta dal Consiglio della valutazione del Tribunale, il quale si sarebbe riferito solo alla durata dell'esperienza lavorativa di quasi 16 anni presso la DSM Resinas, acquisita in qualità di «1ª escriturária». Si tratterebbe inoltre di una valutazione in fatto, che esula dal sindacato della Corte.

35 Occorre rilevare che, a prescindere dall'interpretazione compiuta dal Consiglio della valutazione effettuata dal Tribunale, tale valutazione è una valutazione in fatto, sottratta al sindacato della Corte.

36 La quarta parte del motivo è quindi manifestamente irricevibile.

37 Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura.

Sulle spese

38 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La convenuta ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Quest'ultimo è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese del presente grado del procedimento.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Lussemburgo, 5 dicembre 1997

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Prima Sezione

M. Wathelet